



PARCO DELTA DEL PO
EMILIA-ROMAGNA

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – DELTA DEL PO
DA REMOTO IN VIDEOCONFERENZA O IN MODALITA' C. D. "MISTA"**

Approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 142 del 21/12/2022

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento da remoto, in videoconferenza o in modalità c. d. "mista", delle sedute degli organi collegiali dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (di seguito Ente).
2. Le disposizioni si applicano altresì, in quanto compatibili, alle sedute di Comitato Esecutivo, di Comunità del Parco, nonché alle sedute degli altri organi collegiali previsti dallo Statuto dell'Ente.
3. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici, finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.
4. Per particolari esigenze funzionali ed in caso di emergenza, le riunioni degli organi collegiali, in seduta ordinaria o straordinaria, possono svolgersi mediante lo strumento della videoconferenza. La decisione sarà assunta dal Presidente dell'Ente, per quanto concerne la convocazione del Comitato Esecutivo, e dal Presidente della Comunità del Parco, per ciò che riguarda la convocazione della Comunità del Parco. Il Presidente dell'Ente deciderà anche sulle modalità di svolgimento delle sedute degli altri organi collegiali, consultivi e propositivi.

Art. 2 – Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la pubblicità della seduta, ove prevista dalla legge o dallo Statuto;
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione;
 - lo scambio di documenti;
 - la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
 - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e di sistemi informatici di condivisione di files.
3. Coloro che manifestino difficoltà di partecipare in videoconferenza alle sedute degli organi collegiali di cui fanno parte, per problemi di collegamento alla linea internet, potranno recarsi nella sede operativa a loro più vicina, utilizzando strumentazione informatica di proprietà personale (telefoni cellulari o computer portatili muniti di telecamera) così da collegarsi in videoconferenza, utilizzando la linea internet (wi-fi) ivi presente. Per usufruire di tale possibilità, gli interessati dovranno comunicare la loro esigenza alla sede operativa individuata con congruo preavviso, ossia almeno entro i due giorni lavorativi antecedenti la seduta, al fine di consentire all'ufficio di porre in atto l'organizzazione conseguente di individuazione delle postazioni, restando nei limiti consentiti dalle disposizioni di sicurezza al tempo vigenti e di sostenibilità della rete wi-fi. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni previste al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.

Art. 3 – Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, dovrà essere inviata a tutti i componenti dell'organo secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Ente.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica.
3. E' facoltà del Presidente dell'organo individuare la modalità di svolgimento in videoconferenza per una seduta già convocata in presenza, al sopravvenire, dopo la convocazione, di condizioni che rientrino nella previsione di cui all'art. 1, comma 4.
4. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.

Art. 4 – Svolgimento delle sedute

1. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Direttore o del suo sostituto, che attesta la presenza dei componenti degli organi

mediante appello nominale.

2. La seduta, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dallo Statuto dell'Ente.
3. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca la possibilità di accertare l'identità dei componenti durante gli interventi in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
4. La presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori.
5. Per le modalità e i tempi di intervento si rinvia a quanto definito dai rispettivi regolamenti degli organi. La separata votazione dell'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, ove prevista, viene effettuata contestualmente alla votazione sul provvedimento, con separata pronuncia da parte di ciascun membro.
6. Nel caso in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedano lo svolgimento di votazioni a scrutinio segreto, il Presidente dell'Ente darà indicazioni per il loro svolgimento, che dovrà avvenire con modalità telematiche tali da garantire la segretezza dei votanti.
7. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello per verificare nuovamente le presenze.
8. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o viene continuamente interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione potrà comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
9. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento, il Presidente dichiara la seduta chiusa almenodopo il termine di trenta minuti (sessanta in caso di particolari necessità dichiarate dal Presidente dell'organo) dalla sua sospensione.
10. In caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti degli organi e del Segretario, all'atto del collegamento, su richiesta del Presidente, i componenti, sotto la propria responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione è inserita nel verbale di seduta.

Art. 5 – Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:

- la modalità di svolgimento della seduta;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- gli eventuali problemi tecnici che si manifestano nel corso della seduta.

Art. 6 – Protezione dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti degli organi, il Presidente, il Direttore, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti aventi diritto o invitati a partecipare alle sedute.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera, in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 7 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e della disciplina comunitaria, dallo Statuto dell'Ente e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le presenti disposizioni sono approvate con Deliberazione di Comitato Esecutivo ed entreranno in vigore al quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.